

Codice A1702A

D.D. 8 maggio 2018, n. 521

Azienda agri-turistico-venatoria "Maglione" (TO). Revoca della sospensione del rinnovo della concessione e delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo C.

Visto la determina n. 257 del 19.2.2018, con la quale si è provveduto a sospendere gli effetti del del rinnovo della concessione dell'azienda-agri-turistico-venatoria "Maglione" di complessivi ettari 279,00 in favore della Signora Pieralda GENTA fino all'integrazione della domanda di rinnovo con la prescritta valutazione d'incidenza;

considerato che tale sospensione è stata disposta al fine dell'integrazione della domanda di rinnovo della concessione in quanto era mancante della valutazione d'incidenza dell'attività agri-turistico-venatoria sull'habitat del Lago di Maglione e Moncrivello, sito di importanza comunitaria facente parte della Rete Natura 2000;

dato atto che il settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, ricevuta l'istanza per l'attivazione della procedura di incidenza, richiedeva il supporto tecnico-scientifico ad ISPRA per l'istruttoria dell'istanza predetta pervenuta dall'AATV "Maglione";

considerato che, alla luce della relazione presentata, il settore Biodiversità e Aree naturali ha ritenuto che l'attività venatoria dell'AATV "Maglione" sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti all'interno della ZSC IT1110061 "Lago di Maglione";

visto che con determinazione numero 132 del 16.4.2018 il settore Biodiversità e Aree naturali, per i motivi sopra esposti, ha espresso giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria ubicata nei Comuni di Maglione, Moncrivello, Borgomasimo, Borgo D'ale (TO) a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7.4.2014 L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29.9.2014, D.G.R. 17-2814 del 18.1.2016 e D.G.R. 24-2976 del 29.2.2016, e i disposti delle misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC IT1110061 "Lago di Maglione" approvate con la D.G.R. 21-3222 del 2.5.2016, che si intendono qui integralmente richiamate.

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 17 della l.r. del 28/07/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

di revocare la sospensione del rinnovo della concessione e della zona di addestramento, allenamento e prove di cani da caccia di tipo C dell'azienda agri-turistico-venatoria "Maglione";

di dare atto che il giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria ubicata nei Comuni di Maglione, Moncrivello, Borgomasimo, Borgo D'Ale (TO), espresso dal settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte con determinazione numero 132 del 16.4.2018, è condizionato al rispetto, per quanto inerente l'attività venatoria, dei disposti della D.G.R. 54-7409 del 7.4.2014 L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29.9.2014, D.G.R. 17-2814 del 18.1.2016 e D.G.R. 24-2976 del 29.2.2016, e dei disposti delle misure di Conservazione sito-specifico della ZSC IT1110061 "Lago di Maglione" approvate con la D.G.R. 21-3222 del 2.5.2016, che si intendono qui integralmente richiamate.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Città Metropolitana di Torino e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Dott. Paolo BALOCCO

Il funzionario istruttore
Giammarco PAMPIRIO